



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **836/2017 R.G.L.** promossa da:
ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE –
INPS – C.F.: 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e
difeso dall'Avv. Silvia Zecchini per procura generale alle liti del
21.7.2015 a rogito Notaio Castellini di Roma, elettivamente
domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 presso
l'Avvocatura Distrettuale INPS di Torino

APPELLANTE

CONTRO

RUSSO VINCENZO, C.F.: RSSVCN53N07F912U, residente in
Torino, Via Duino 167, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia
Boldrini e Remigio Marengo per procura in calce al ricorso



introduttivo di primo grado

APELLATO

Oggetto: indebito pensionistico

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 17.10.2017

Per l'appellato: come da memoria depositata il 3.12.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso diretto al Tribunale di Torino il sig. Russo Vincenzo conveniva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare non dovuta la somma di € 14.212,27, richiesta in restituzione dall'Istituto quale indebito scaturito dalla riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva.

L'INPS contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Istruita la causa mediante escussione quale teste di un funzionario INPS, il Tribunale, con sentenza n. 1339/2017, pubblicata il 4.8.2017, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS a pagare al ricorrente le spese processuali.

L'INPS ha proposto appello, cui il sig. Russo ha resistito.

All'udienza del 7.2.2019 la causa è stata discussa dai difensori delle parti e decisa da questa Corte con lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

-l'INPS ha comunicato al ricorrente, con provvedimento del 7.1.2011, la liquidazione della pensione di anzianità con



decorrenza dal 1°.1.2011, specificando che la liquidazione era stata effettuata sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni in allora disponibili relativi ai periodi in cui era stata svolta attività lavorativa ed ai periodi in cui era stata corrisposta l'indennità di mobilità e che quindi la pensione sarebbe stata ricostruita d'ufficio con la fissazione dei nuovi coefficienti da parte dell'ISTAT;

-successivamente, con provvedimento del 12.4.2016 l'Istituto ha comunicato al ricorrente che per il periodo dal 1°.1.2011 al 30.4.2016 gli erano stati pagati € 14.212,27 in più sulla pensione (per "trasformazione da provvisoria a definitiva");

-con provvedimento del 22.3.2016, l'INPS comunicava al ricorrente la riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva con decorrenza dal 1°.1.2011;

-dall'escussione come teste del funzionario INPS è emerso che il differente importo della pensione liquidata in via definitiva è dipeso da un errore, nella fase della liquidazione della pensione provvisoria, riguardante l'acquisizione dei dati retributivi relativi al periodo dei versamenti volontari (8 settimane), non ancora presenti sulla posizione informatica del ricorrente, ed inseriti manualmente con riferimento ad una retribuzione poi risultata diversa da quella effettiva;

-c'è stato quindi un errore dell'INPS, emendato soltanto oltre cinque anni dopo, e a cui il pensionato non ha in alcun modo concorso, né è dimostrato che – come dichiarato dal funzionario INPS – il ritardo nella trasformazione della pensione da



provvisoria a definitiva sia dipeso dall'indisponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni figurative per mobilità;

-seppure ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991, di interpretazione autentica dell'art. 52 legge 88/1989, l'irripetibilità dell'indebito (salvo il dolo del pensionato) si applica soltanto con riferimento a somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento comunicato all'interessato, nel caso di ritardo patologico (rilevante e privo di giustificazione laddove l'INPS sia in possesso di tutti i dati necessari rilevanti) nella liquidazione della pensione definitiva (nel caso di specie, oltre 5 anni dalla liquidazione in via provvisoria) l'indebito deve comunque ritenersi irripetibile in conformità alla *ratio* delle norme citate, di escludere la ripetibilità nel caso di non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e di tutela del ragionevole affidamento nella liquidazione, ancorché in via provvisoria;

-l'affidamento del pensionato sarebbe infatti leso in caso di liquidazione della pensione definita dall'INPS provvisoria e non seguita per lungo tempo (e senza alcuna ragione laddove, come nella fattispecie, l'Istituto sia in possesso di tutti i dati necessari per la determinazione dell'importo della pensione) dalla liquidazione definitiva.

L'INPS impugna la sentenza sostenendo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile l'art. 52 comma 2 legge 88/1989 come autenticamente interpretato dall'art. 13 legge



412/1991, essendosi l'indebito formato in relazione al periodo di percezione della pensione in via provvisoria (peraltro con avvertimento, nel provvedimento di liquidazione provvisoria, della possibilità di successive modifiche dell'importo del trattamento pensionistico), mentre la sanatoria prevista dalla citata normativa (di natura speciale rispetto alla generale disciplina dell'indebito ex art. 2033 c.c., come tale non applicabile in via estensiva o analogica) si riferisce esclusivamente ai casi di indebito formati in relazione a pensioni erogate in via definitiva, né la legge o altri fonti normative impongono un termine per la trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva.

L'appello è fondato.

L'art. 52 legge 9.3.1989 n. 88, dopo avere previsto, al 1° comma, che *“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”*, al 2° comma enuncia il principio di irripetibilità dell'indebito: *“Nel caso in cui, in conseguenza del*



provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ...". L'art. 13 1° comma legge 30.12.1991 n. 412 fornisce l'interpretazione autentica di detto comma, prevedendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite."

Dunque, alla luce delle norme appena menzionate, l'irripetibilità dei ratei pensionistici percepiti vale soltanto per i provvedimenti di liquidazione definitiva della pensione, e non, invece, per i provvedimenti di liquidazione provvisoria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità relativa alla questione (non apparendo invece pertinente quella menzionata nella sentenza impugnata, oltre che dalla Corte d'Appello di Trento a sua volta citata nella sentenza, in quanto relativa alla peculiare fattispecie dell'integrazione al minimo) in fattispecie quali quella in esame dev'essere esclusa l'applicazione dell'art. 13 legge



412/91, perché questa, che, al 2° comma, fissa un termine per il recupero dell'indebito (*“L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*), si applica solo ai provvedimenti definitivi emessi dall'INPS e non ai provvedimenti provvisori, cui deve necessariamente seguire un provvedimento di liquidazione definitiva, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” (ossia irripetibilità) dell'indebito prevista dall'art. 13 della legge 412/91, relativa soltanto alle somme corrisposte in base a *“formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato”* (cfr. Cass. 1° 2.2013 n. 2494, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 13 cit. per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come “provvisori”).

La Suprema Corte ha evidenziato che, trattandosi, appunto, di liquidazione provvisoria, non opera neppure il termine entro il quale l'Istituto è onerato della verifica e della correzione; né rileva il fatto che la liquidazione definitiva sia potenzialmente agevole e rapida, in quanto la norma di legge prescrive chiaramente che per ogni provvedimento provvisorio non opera la sanatoria e che quindi l'indebito è ripetibile (v. Cass. 2494/2013 cit.).

Se è vero che la Cassazione, in altra pronuncia (Cass. 29.4.2016 n. 8564) ha ammesso, in via di principio, a contemperamento



della ripetibilità dell'indebitito scaturito da liquidazione provvisoria, l'applicazione del principio dell'affidamento (principio “*espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati*” (v. Cass., 9924/2009), immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato (Cass., 17 aprile 2013, n. 9308), e, infine, principio cardine del diritto comunitario (sentenza Teipfer del 3 Maggio 1978 causa C-12/77)), si deve osservare che, nel caso di specie, pur non essendo il provvedimento di liquidazione della pensione del 7.1.2011 espressamente definito come “provvisorio”, in esso era tuttavia contenuta la precisazione che “*La liquidazione è stata effettuata sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni attualmente disponibili relative ai periodi in cui è stata svolta attività lavorativa e ai periodi in cui è stata corrisposta indennità di mobilità. La pensione verrà ricostituita d'ufficio appena verranno fissati dall'Istat i nuovi coefficienti*” (v. doc. 1 fasc. primo grado appellato).

Dunque l'assicurato era espressamente avvertito del fatto che l'importo della pensione avrebbe potuto subire modificazioni, sicché egli non poteva riporre legittimo affidamento circa la sua intangibilità.

Né rileva che la modifica dell'importo della pensione al momento della liquidazione definitiva sia dipeso non dalla rivalutazione dei coefficienti relativi all'indennità di mobilità ma dalla rettifica dell'errore relativo alle otto settimane di



contribuzione volontaria, essendo stato comunque comunicato chiaramente, nel primo provvedimento, che il trattamento pensionistico avrebbe potuto subire modificazioni, ciò che è sufficiente per escludere nel pensionato un legittimo affidamento sulla sua immodificabilità.

Né l'irripetibilità può essere affermata sulla base della lunghezza del tempo trascorso tra la liquidazione provvisoria e la liquidazione definitiva, considerato che, come evidenziato dalla citata Cass. 2494/2013, la legge non fissa un termine per la liquidazione definitiva, ed, anzi, l'art. 52 legge 88/1989 prevede che le pensioni, *“in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”*, possano essere *“in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori”*.

Considerate infine le peculiarità della questione le spese di entrambi i gradi possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello,
respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 7.2.2019.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Silvia CASARINO

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Rita MANCUSO

